

CNA
PPC

CONSIGLIO NAZIONALE
DEGLI ARCHITETTI
PIANIFICATORI
PAESAGGISTI
E CONSERVATORI



presso il Ministero della Giustizia

via di Santa Maria dell'Anima 10
00186 Roma | Italia
tel +39.06.6889901 | fax +39.06.6879520

direzione.cnappc@archiworld.it
direzione.cnappc@archiworldpec.it
www.awn.it

ORDINE DEGLI ARCHITETTI
PIANIFICATORI, PAESAGGISTI e CONSERVATORI
DELLA PROVINCIA DI VERONA

Protocollo N° 94

Data - 8 GEN. 2014

Cod. ND9/P2
Cod. FL/ne
Circ. n. 2

Protocollo Generale (Uscita)
cnappcrm - aoo_generale
Prot.: 0000046
Data: 08/01/2014

Ai Consigli degli Ordini degli Architetti,
Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori
LORO SEDI

**OGGETTO: Registro Pubblico Generale delle opere protette dalla
Legge sul diritto d'autore ex art. 103 Legge 22 aprile 1941,
n. 633.**

E' pervenuta dal Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo –
Direzione Generale per le Biblioteche, gli Istituti Culturali e il Diritto d'Autore – la
nota prot. MBAC-DG-BID-SERV_3 0026147 del 18 dicembre 2013, allegata, con la
quale si forniscono indicazioni inerenti il deposito e la successiva registrazione nel
Registro Pubblico Generale delle opere protette dalla Legge sul diritto d'autore.

Nell'invitare gli Ordini in indirizzo a voler garantire la massima diffusione di
quanto segnalato ai professionisti iscritti, si coglie l'occasione per porgere i migliori
saluti.

Il Consigliere Segretario

(arch. Franco Frison)

Il Presidente

(arch. Leopoldo Freyrie)

All. c.s.:



Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo
Direzione Generale per le Biblioteche, gli Istituti Culturali ed il Diritto D'Autore

Servizio III – Diritto d'Autore e Vigilanza sulla S.I.A.E.

Prot. n. MBAC-DG-BID
SERV_3
0026147 18/12/2013
Cl. 47.04.00/7.91

Roma, 18 dicembre 2013
Al Presidente del Consiglio Nazionale
Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e
Conservatori.
Dott. Leopoldo Freyrie
via Santa Maria dell'Anima 10,
00186 Roma

OGGETTO: Registro Pubblico Generale delle opere protette dalla legge sul diritto d'autore ex art.103
Legge 22 aprile 1941, n. 633 (LdA).

Questa Direzione Generale, con la collaborazione ed il supporto tecnico del FORMEZ P.A., - nell'ambito dell'iniziativa dal titolo "Registro Pubblico Generale delle opere protette dalla legge sul diritto d'autore, una prova in più per la creatività" - ha realizzato l'allegato materiale informativo inerente il deposito e la successiva registrazione nel Registro Pubblico Generale delle opere protette dalla legge sul diritto d'autore (R.P.G.) di progetti di lavoro dell'ingegneria o di altri lavori analoghi, secondo quanto previsto dall'art. 99¹ LdA.

In particolare il materiale informativo realizzato offre la possibilità di fornire precise indicazioni in ordine: i) alla natura del deposito e registrazione, nella Parte I, R.P.G. dei disegni e dell'opera dell'architettura; ii) alla natura del deposito e registrazione, nella Parte II, R.P.G., di progetti di lavoro dell'ingegneria o di altri lavori analoghi che costituiscano soluzioni originali di problemi tecnici; iii) alle modalità per effettuare i suddetti depositi.

A tal fine si ricorda che il citato Registro assolve, in via principale, a una funzione di pubblicità notizia, quale strumento atto a garantire certezza giuridica – sotto il profilo probatorio - circa la paternità, l'esistenza e la pubblicazione di un'opera. Nel caso invece dei progetti di lavori dell'ingegneria o di altri lavori analoghi, la registrazione svolge una funzione costitutiva dei diritti.

Si fa presente che nel Registro sono previste la Parte I nella quale è possibile effettuare il deposito dei disegni e dell'opera dell'architettura, per i quali oggetto di protezione è l'espressione formale artistica espressa sia nel disegno sia nella sua realizzazione architettonica, indipendentemente dalle soluzioni tecniche originali che trovano, invece, tutela nel cosiddetto diritto connesso (art. 99 LdA cit.); nonché la Parte II che è invece dedicata ai progetti di lavori di ingegneria o di altri lavori analoghi che costituiscano soluzioni originali di problemi tecnici.

¹ L'art. 99 LdA dispone che "All'autore di progetti di lavori di ingegneria, o di altri lavori analoghi, che costituiscano soluzioni originali di problemi tecnici, compete, oltre al diritto esclusivo di riproduzione dei piani e disegni dei progetti medesimi, il diritto ad un equo compenso a carico di coloro che realizzino il progetto tecnico a scopo di lucro senza il suo consenso.

Per esercitare il diritto al compenso l'autore deve inserire sopra il piano o disegno una dichiarazione di riserva ed eseguire il deposito del piano o disegno presso il Ministero dei beni, delle attività culturali e del turismo, secondo le norme stabilite dal regolamento.

Il diritto a compenso previsto in questo articolo dura venti anni dal giorno del deposito prescritto nel secondo comma".



Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo
Direzione Generale per le Biblioteche, gli Istituti Culturali ed il Diritto D'Autore

Servizio III – Diritto d'Autore e Vigilanza sulla S.I.A.E.

Con l'auspicio che codesto Consiglio possa contribuire alla massima diffusione della conoscenza di tali particolari forme di registrazione nel Registro Pubblico Generale delle opere protette dalla legge sul diritto d'autore, anche attraverso l'allegato materiale, si informa che lo stesso è altresì disponibile nel sito Internet del Servizio III al seguente indirizzo web:

<http://www.librari.beniculturali.it/opencms/opencms/it/dirgenerale/servizioiii/>

al link **Materiale informativo R.P.G., Progetti di lavori dell'ingegneria e di altri lavori analoghi.**

IL DIRETTORE GENERALE
(Dott.ssa Rossana RUMMO)